



*Giustizia Sportiva*

**DECISIONE N° 3/2018**  
**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Pos. 2/2018

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

<b>RICCIULLI</b>	Avv. Antonio	Presidente
<b>GULLOTTA</b>	Avv. Fabio	Componente
<b>MENNUNI</b>	Avv. Antonio	Componente

Sul Reclamo proposto dal sodalizio ASD TT LATINA NUOVA GIOVANNI CENA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Lazio n. 6-2017/2018 del 28 dicembre 2017, all'udienza del giorno 25 gennaio 2018, la Corte a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

La ricorrente, con reclamo presentato in data 4 gennaio 2018 ed acquisito al protocollo n. 80, impugnava la decisione n. n. 6-2017/2018 del GST LAZIO, in virtù della quale - a seguito della denuncia presentata in data 21.11.2017 a firma del tesserato Marco Sist, riguardante l'utilizzo, da parte del sodalizio ASD LATINA NUOVA GIOVANNI CENA, della palestra scolastica dell'I.C.G. Cena di Latina in via Lepanto n.2 - campo gara situato in altra Provincia rispetto alla sede legale del sodalizio - veniva disposto: "di convalidare gli incontri disputati finora dalla squadra ASD LATINA NUOVA GIOVANNI CENA; di obbligare la ASD LATINA NUOVA GIOVANNI CENA a comunicare entro venerdì 26 gennaio 2018 un campo di gara idoneo; in caso di mancata comunicazione di un campo idoneo, la squadra ASD LATINA NUOVA GIOVANNI CENA non potrà disputare altri incontri casalinghi nella stagione 2017-2018".

Letti gli atti ed esaminati i documenti

**OSSERVA**

Si legge nella decisione impugnata che il Giudice Sportivo Territoriale Lazio si sarebbe pronunciato "vista la denuncia del 21.11.2017" del tesserato Marco Sist.

**ITTF • ETTU**





Rileva questa commissione che, a norma dell'art. 36 R.Giust., il GST è chiamato a pronunciarsi d'Ufficio, esaminati gli atti ufficiali di gara o su segnalazione del Procuratore Federale o ad istanza del soggetto interessato *“titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale”*; istanza, in entrambi i casi, da proporsi a pena di decadenza entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento a norma del successivo art. 37.

È di tutta evidenza che, nella fattispecie all'esame, il GST Lazio è stato adito in modo improprio, ovvero in assenza di un “evento” cui relazionare la pronuncia e/o comunque ad istanza di un soggetto che non vi avrebbe avuto titolo a norma del vigente R.d.G.

Per altro verso la questione sottoposta al primo giudice, nulla avendo a che vedere con le vicende di un incontro specifico, trattandosi, piuttosto, di questione amministrativa, sarebbe rientrata nella competenza del Tribunale Federale e degli Organi ad esso sovraordinati in grado d'Appello.

A dispetto della natura assorbente dei rilievi che precedono, si aggiunge che, la decisione impugnata risulta anche infondata nel merito dal momento che la norma contenuta all'art. 15 n. 3 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale richiede si che nei Campionati Regionali, il campo debba essere situato nell'ambito della provincia ove ha sede la Società Ospitante, ma non prescrive che tale “sede” debba corrispondere alla sede legale del sodalizio e non a quella ove il sodalizio stesso svolge effettivamente la propria attività che, nel caso di specie, risulta essere pacificamente posta in Latina.

Tale interpretazione trova conferma nel fatto che, sebbene l'odierna reclamante abbia correttamente declinato i propri dati societari all'atto dell'iscrizione al campionato per la stagione in corso, nessun rilievo è pervenuto da parte del Comitato Regionale il cui avviso è stato condiviso anche dal GST Lazio laddove, nella parte dispositiva, ha inteso “convalidare gli incontri disputati fin'ora”, ciò, peraltro, in palese contraddizione con la residua parte del provvedimento.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il reclamo ed annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso

Roma, li 25 gennaio 2018

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli